

La dimensione giuridica dei Beni naturalistici: un patrimonio ancora misconosciuto

Nicola Carrara

Museo di Antropologia, Università di Padova, Palazzo Cavalli, via Giotto, 1 - 35121 Padova.

E-mail: museo.antropologia@unipd.it

Rossella Marcucci

Museo Botanico, Università di Padova, Via Orto botanico, 15 - 35123 Padova.

E-mail: museo.botanico@unipd.it

Paola Nicolosi

Museo di Storia Naturale, Università di Pisa, Certosa di Calci Via Roma, 79 - 56011 Calci (PI).

E-mail: paola.nicolosi@unipi.it

RIASSUNTO

Nel "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (D.L. 22.1.2004, n. 42), il riconoscimento giuridico dei beni naturalistici come Beni Culturali risulta da un'interpretazione di alcuni articoli, piuttosto che da un'esplicita affermazione. Questo fatto rischia di inficiare la loro tutela e valorizzazione, perché essi presentano delle criticità nella gestione quotidiana e alcune procedure del Codice non trovano facile applicazione, sia per la mancata o parziale normazione che per le loro peculiarità distintive.

Il Centro di Ateneo per i Musei dell'Università di Padova si è dotato di regolamenti e linee guida, validi anche per i beni naturalistici, per le attività di conservazione, restauro, prestiti per mostre e autorizzazioni per prelievi di micro-campioni da reperti museali.

Questi documenti possono divenire lo spunto per una discussione tra gli addetti ai lavori al fine di arrivare a conclusioni condivise che, auspicabilmente, dovrebbero essere presentate e recepite dal legislatore nazionale.

Parole chiave:

Beni naturalistici, legislazione italiana, legislazione internazionale, gestione collezioni.

ABSTRACT

The juridical dimension of the Naturalistic assets: a heritage still unknown

In the "Cultural Heritage and Landscape Code" (D.L. 22.1.2004, N.42), the juridical recognition of naturalistic assets as Cultural Heritage comes after an interpretation of some articles, rather than with an explicit statement. This fact threatens to affect their conservation and valorisation, because they present problems in the daily management and some procedures of the Code are not easy to apply for them, both for the absent or partial regulation and for their distinctive peculiarities.

The University of Padova Museum Centre has adopted regulations and guidelines, also apply to the natural heritage, for conservation activities, restoration, loans for exhibitions and permits for the taking of micro-samples from the museum exhibits.

These documents may be the starting point for a discussion among the experts to arrive at shared conclusions that, hopefully, should be presented and implemented by the national legislator.

Key words:

naturalistic assets, Italian legislation, International legislation, collection management.

INTRODUZIONE

Trovare nel "Codice dei beni culturali e del paesaggio" del 2004 (v. sito web n. 1) un chiaro riconoscimento giuridico dei beni naturalistici come beni culturali non è cosa immediata.

L'art. 2, che definisce il Patrimonio culturale, non contempla nell'elenco delle cose di interesse immobiliari e mobiliari che costituiscono i beni culturali quelle "naturali"

(comma 2) e rimanda agli articoli 10 e 11 per maggiori dettagli. Sempre il comma 2 definisce "beni culturali" le cose «individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà». È ovvio che quest'ultima parte rimarca un dualismo netto: i beni culturali sono prodotti materiali o immateriali dell'uomo, a cui vanno a contrapporsi i "beni naturali", ovvero quelli offerti dalla natura.

Al comma 3 dello stesso articolo, si fa riferimento alle cose

“naturali” solo nella prospettiva dei beni paesaggistici. Ad un primo sguardo il Codice omette, quindi, una componente importante del suo patrimonio, cioè beni mobili di tipo naturalistico riducendo le cose “naturali” a paesaggio immobile.

L'art. 10, a cui l'art. 1 rimanda, risolve solo in parte il tema. Il comma 2, lettera a) afferma che «Sono beni culturali inoltre le raccolte di musei, [...]», meglio esplicitati nell'Allegato A, al punto 13 a) dello stesso Codice: «Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia». Questi beni sono sottoposti all'obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro (art. 63, comma 1), nonché alle norme previste per l'esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea (art. 74, commi 1 e 3) e di restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 (art. 75, comma 3a).

Sempre nell'art. 3, comma 3, lettera d), sono definite come beni culturali «le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia [...], della scienza [...]», solamente quando sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale prevista dall'articolo 13. In questa accezione cadrebbero la maggioranza dei beni naturalistici, dato che molto spesso queste raccolte si sono costituite per ragioni di studio e ricerca.

Uno status differente lo hanno «le cose che interessano la paleontologia, [...]» che al comma 4, lettera a) vengono designati chiaramente come beni culturali.

La gestione quotidiana dei beni naturalistici per gli operatori del settore può presentare alcune criticità anche per operazioni normate dal Codice. Il Centro di Ateneo per i Musei dell'Università di Padova (CAM-UniPD) si è dotato di regolamenti e linee guida, validi anche per i beni naturalistici, per le attività di conservazione, restauro, prestiti per mostre e autorizzazioni per prelievi di micro-campioni da reperti museali.

Inoltre, in adempimento all'art. 17 del Codice riguardante la catalogazione, il CAM-UniPD si è accreditato al Sistema Informativo Generale del Catalogo (SIGECweb) promosso dall'ICCD, l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (v. sito web n. 2). Questa scelta, dettata dal fatto di adeguare la catalogazione locale agli standard nazionali, permette anche di garantire ai beni naturalistici catalogati una chiara appartenenza al patrimonio culturale della nazione, colmando quell'area grigia in cui alcuni di questi sono relegati dall'attuale legislazione.

Per quanto concerne la conservazione, dal documento del Ministero per i Beni e le Attività culturali aggiornato a ottobre 2018 che riporta l'«elenco delle istituzioni formative per le quali è stato espresso dalla commissione il parere di conformità in ordine all'istituzione e all'attivazione dei corsi di formazione dei Restauratori» (v. sito web n. 3), esistono dei percorsi formativi per il personale addetto a materiali e manufatti organici, rivolti a tessuti e pelle. Non esistono, invece, percorsi formativi istituiti per le figure di restauratore

o tassidermista di beni naturalistici, che si avvicinano a materiali come osso, corno, madreperla, pelle (non manufatti), pellicce (non manufatti), tessuti organici in generale. A questa va aggiunta tutta la componente naturalistica non biologica come i fossili e i minerali.

Il CAM-UniPD nel Regolamento Restauri affida al conservatore (o figura analoga) la responsabilità della stesura del progetto conservativo nei tre livelli (prevenzione, manutenzione, restauro) previsti dal Codice. Egli, in molti casi, deve appoggiarsi a professionisti esterni non riconosciuti come restauratori (tassidermisti, archeozoologi, tecnici, ecc.), rendendo complessa la procedura anche dal punto di vista amministrativo. Inoltre, mancando nelle soprintendenze la competenza specialistica nell'ambito dei beni naturalistici, non si trova un supporto adeguato in queste situazioni, lasciando quindi ampi spazi di pericolosa auto-regolamentazione.

La movimentazione per mostre ed esposizioni, ben definita per molte tipologie di beni (compresi quelli paleontologici), presenta delle zone d'ombra per altre tipologie di beni naturalistici. Anche in questo caso, il Regolamento Prestiti del CAM-UniPD individua nel conservatore (o figura analoga) la gestione della pratica.

Nel caso di movimentazione di reperti naturalistici biologici (botanici e zoologici) è evidente come il mancato pieno riconoscimento di tali beni nel Codice dei Beni Culturali vada a collidere con altre leggi italiane e internazionali. Questi beni, infatti, possono ricadere sotto l'egida della Convenzione di Washington (v. sito web n. 4) e del Protocollo di Nagoya (v. sito web n. 5), che a seconda dell'appartenenza a specie in allegato A o B, impedisce o limita la movimentazione.

L'Italia ha ratificato la Convenzione di Washington (CITES) con legge 19 dicembre 1975, n.874 e ai sensi del D.lgs. 30 luglio 1999 n. 300, l'Autorità di Gestione principale in Italia è costituita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che ha funzioni di indirizzo politico, amministrativo e di coordinamento.

L'Autorità per l'emissione dei certificati e per i controlli sul territorio è rappresentata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, e Forestali che si avvale del Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (CUTFAA) dell'Arma dei Carabinieri. L'Autorità competente al rilascio delle licenze di importazione ed esportazione è il Ministero dello Sviluppo Economico. Le attività di controllo del rispetto della Convenzione, dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale sono affidate in via principale al CUTFAA e, negli spazi doganali, alla Guardia di Finanza. Appare chiaro come la Convenzione vada ad abbracciare anche beni culturali biologici conservati nei musei italiani, lasciando però gli operatori del settore privi del mancato raffronto con la Soprintendenza e/o con il Ministero per i Beni e le Attività culturali, completamente assenti nella gestione della Convenzione di Washington.

Sul tema della movimentazione, situazioni complicate possono derivare anche dai reperti anatomici umani, non di interesse archeologico, conservati nei musei. Per questi,

il Regolamento di polizia mortuaria (art. 24) prevedrebbe l'assenso del Sindaco del Comune per qualsiasi spostamento. Appare chiaro che se lo status di "bene culturale" fosse applicabile senza incertezze a questi reperti umani, come pure per le specie animali e botaniche legate alla Convenzione di Washington, questi problemi non si porrebbero perché ben normati dal Codice. Nella realtà attuale, la gestione delle movimentazioni per mostra risulta molto complessa per chi deve operare, con il verificarsi di situazioni contraddittorie e spiacevoli generate da conflitti tra i vari "attori" coinvolti.

Qualcosa di analogo può avvenire anche in caso di richieste legate alla campionatura sui reperti museali. Il CAM-UniPD si è dotato di "Linee guida per l'autorizzazione ad analisi e prelievi di micro-campioni da reperti museali". Di queste citiamo le due fondamentali:

- 1) presenza di una quantità sufficiente di materiale, grazie alla quale l'analisi/prelievo non comprometta l'esemplare o non porti alla sua totale distruzione;
- 2) nel caso in cui l'esemplare richiesto sia un *typus* oppure un oggetto/reperito/opera d'arte di eccezionale pregio e rarità occorre porre particolare attenzione alla valutazione. Le "Linee guida" tengono conto anche del Protocollo di Nagoya per l'accesso alle risorse genetiche dei reperti biologici.

In conclusione, possiamo dire che l'incompleto riconoscimento giuridico dei beni naturalistici (biologici e non) all'interno del Codice crea una serie di criticità nella ge-

stione quotidiana delle collezioni di molti musei italiani, lasciando in un limbo una fetta considerevole di professionisti che lavorano in questi ambiti.

È da auspicare, dunque, un riconoscimento adeguato a livello della normativa dei Beni Culturali per questi beni al fine di scoprire, o meglio riscoprire, questo patrimonio ricchissimo e vastissimo di cui come nazione siamo detentori e che permetterebbe agli addetti del settore di operare sempre all'interno di un quadro giuridico chiaro ed uguale per tutti.

SITI WEB (ultimo accesso 18.04.2019)

- 1 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. <https://www.gazzettaufficiale.it/anteprema/codici/beniCulturali>
- 2 - SIGECweb. <http://www.iccd.beniculturali.it/it/sigec-web>
Elenchi istituzioni accreditate ottobre 2018
- 3 - http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1543940750444_ELENCHI_ISTITUZIONI_ACREDITATE_ottobre_2018.pdf
- 4 - CITES - Convenzione di Washington. <https://www.minambiente.it/pagina/cites-convenzione-di-washington-sul-commercio-internazionale-delle-specie-di-fauna-e-flora>
- 5 - Protocollo di Nagoya, ABS. <https://www.minambiente.it/pagina/protocollo-di-nagoya-abs>